



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Vice Sindaco sig. Gianfranco Colacicco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 25/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 25/09/2014 ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 25/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/09/2014

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 25/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 25/09/2014



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficio Amministrativo
Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: **253**

Oggetto: Modifica ed integrazione delibera G.C. n. 246 del 18.09.2014 - Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016.

del **23/09/2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Il Sindaco Dr. Paolo GRAZIANO

Gianfranco COLACICCO

Fabio SALTARELLI

Manuela CAPPUCCIA

Vincenzo FEDELE

Luca SALVATORE

Presente	Assente
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Massimina De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Vice Sindaco sig. Gianfranco Colacicco assui presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATE le Deliberazioni della G.C. n. 210 del 05.08.2014 ("Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Adozione criteri. Modifica ed integrazione Delibera n. 306 del 27.11.2009") e n. 227 del 04.09.2014 ("Trattenimento in servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Modifica ed integrazione Delibera n. 210 del 05.08.2014");

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;
- l'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RICORDATO a tale scopo che:

- con propria Deliberazione n. 240 del 10.09.2013 è stata da ultimo ridefinita la macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- con propria Deliberazione n. 81 del 18.07.2012 è stata rideterminata la dotazione organica;
- è stata effettuata dai Responsabili, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

RILEVATO che l'attuale Dotazione Organica complessiva del Personale evidenzia n. 134 posti, di cui 52 vacanti e che non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

PRESO atto che, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate; che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate sono sufficienti ad assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133,

VISTA la Delibera Consiliare n. 5 del 23/01/2013 ad oggetto "Legge n. 213/2012. Approvazione Regolamento Controlli Interni Integrazione Regolamento di Contabilità";

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, la relativa proposta non necessita del parere di regolarità contabile;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Personale, dott. Antonio Lepone, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Antonio Rasile, in ordine alla regolarità contabile, della proposta della presente Deliberazione;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano triennale del fabbisogno del personale 2014-2016;
2. DI CONFERMARE che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese;
3. DI DARE ATTO, altresì, che la programmazione del fabbisogno del personale, per il triennio 2014-2016, come approvata con il presente provvedimento, risulta coerente con gli schemi di bilancio di previsione 2014, della Relazione revisionale e programmatica, del Bilancio Pluriennale 2014/2016;
4. DI RICORDARE che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
5. DI DARE ATTO che nell'anno 2013 si è registrata una sola cessazione di personale a tempo indeterminato (Sig.ra Rosa Cannella);
-nell'anno 2014 si registreranno n. 3 cessazioni di personale a tempo indeterminato (Sig. Aldo Rubino - 30/11/2014; Dr. Giuseppe Saviano - 30/11/2014; Sig. Francesco Mallozzi - 31/12/2014);
-nell'anno 2015 si registreranno n. 4 cessazioni di personale a tempo indeterminato (Arch. Lucia Gallucci - 17/03/2015; Geom. Giuseppe Papa - 30/04/2015; Sig. Vincenzo Caruso - 30/06/2015; Sig. Mario Signore - 30/06/2015);
nell'anno 2016 si registrerà n. 2 cessazioni di personale a tempo indeterminato (Dott.ssa Maria Signore 01.06.2016 - Dr. Giacomo Matteo D'Acunto - 30/06/2016;);
6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
7. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, la relativa proposta non necessita del parere di regolarità contabile;
8. DI PROVVEDERE per l'anno 2014 solo all'assunzione di Vigili Stagionali;
9. DI DISPORRE la verifica, per gli anni 2015 e 2016, del rispetto del Patto di stabilità interno, prevedendo, in caso contrario, il blocco totale e assoluto di assunzioni a qualsiasi titolo.



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 253 DEL 23/09/2014

in materia di spese di personale per gli Enti Locali;

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto - (Delibera G.C. n. 81/2012) e specificato nell'allegato A;

- **ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013, come risulta dall'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;**

- **ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2013, sulla base dei dati di preconsuntivo, pari al 22,76 %, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come risulta dalla relazione dell'Organo di Revisione (prof. n. 12084 del 15.05.2014);**

- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, Comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 - (Delibera G.C. n. 82/2012);

- ha approvato il Piano della Performance, previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Delibera G.C. n. 244 e n. 245/2013);

VISTO in particolare che:

-nell'anno 2013 si è registrata una sola cessazione di personale a tempo indeterminato (Sig.ra Rosa Cannella);

-nell'anno 2014 si registreranno n. 3 cessazioni di personale a tempo indeterminato (Sig. Aldo Rubino - 30/11/2014; Dr. Giuseppe Saviano - 30/11/2014; Sig. Francesco Mallozzi - 31/12/2014);

-nell'anno 2015 si registreranno n. 4 cessazioni di personale a tempo indeterminato (Arch. Lucia Gallucci - 17/03/2015; Geom. Giuseppe Papa - 30/04/2015; Sig. Vincenzo Caruso - 30/06/2015; Sig. Mario Signore - 30/06/2015);

nell'anno 2016 si registrerà n. 2 cessazioni di personale a tempo indeterminato (Dott.ssa Maria Signore 01.06.2016 - Dr. Giacomo Matteo D'Acunto - 30/06/2016;);

- l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che gli Enti soggetti al Patto di stabilità interno *"possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"*;

- da tale ultima limitazione sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, della quale sono state confermate la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei Conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 1 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, disciplinante la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: "Le Pubbliche Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre Amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.";

- l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che "gli Enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999 i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo";

- l'articolo 8, comma 3, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di affidamento di mansioni superiori, stabilisce che "il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal Dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal Responsabile del Servizio, nell'ambito



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 2 DELLA DELIBERA 253 DEL 23/09/2014

delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ...";

- l'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che "in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all' art. 6 del D. Lgs. 29/93 e s.m.i., valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

DATO atto, pertanto, che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre Amministrazioni;
- la spesa per l'affidamento delle mansioni superiori;
- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera (ex-progressioni verticali) ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e 52, comma l-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 36, comma 1, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che dispone *"per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35"*;

VISTA la Circolare n. 3 del 5 maggio 2006 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A.. ad oggetto "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale", in particolare il paragrafo 4 ("La natura delle esigenze e gli strumenti per la provvista di personale");

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della programmazione in parola;

RICORDATO, infine, che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, il Comune, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale;

VISTA la Delibera Commissariale n. 111 del 19/04/2012 ad oggetto "Atto di indirizzo in materia di spesa di personale";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 83 del 18/07/2012 ad oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014";